



DPCM 18 ottobre 2020

(modifica ed integrazione del DPCM 13 ottobre 2020)

Publicato in Gazzetta Ufficiale nr.258 del 18 ottobre 2020

Il DPCM 18/10/2020, tenuto conto dell'evoluzione della pandemia ed ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-1, interviene sul testo del DPCM 13 ottobre 2020 apportando modifiche ed integrazioni. Le nuove disposizioni avranno **efficacia a partire dal 21 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020**. Di seguito quelle che riguardano il settore scolastico.

Testo contenuto nel DPCM 18/10/2020	Commento
<p>Inserimento, nel testo del DPCM 13 ottobre 2020, all'art.1, comma 6, della nuova lettera n-bis): "... <i>omissis</i>; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza"</p>	<p>Il nuovo comma n-bis) dispone che, salvo motivate ragioni, le riunioni nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni si tengono con la modalità a distanza. Le medesime disposizioni vengono fortemente raccomandate anche per le riunioni private</p>
<p>Sostituzione, all'art.1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020 della lettera r): "fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto</p>	<p>Le scuole del primo ciclo di istruzione ed i servizi educativi per l'infanzia continuano ad erogare le attività didattiche in presenza.</p> <p>Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nella organizzazione delle attività didattiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrementando la didattica digitale integrata – che mantiene carattere di complementarietà rispetto alla didattica in presenza; - modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e uscita degli studenti, anche attraverso utilizzo di eventuali turni pomeridiani; - disponendo che, in ogni caso, l'ingresso non avvenga prima delle ore 9.00. <p>N.B.: per l'adozione delle misure sopra indicate è specificamente prevista la comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie, di situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali.</p> <p>Attenzione A nostro parere la rimodulazione dell'orario di ingresso è di competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche previo accordo con l'Ente Locale di riferimento per i vincoli legali alla mobilità sul territorio ed esigenze di turnazione delle classi.</p> <p>Al fine di garantire la adeguatezza e proporzionalità degli interventi si promuove lo</p>

legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali

svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e periodico previsto nel c.d. "Piano scuola". **Manca, a nostro giudizio inopinatamente, il riferimento al protocollo siglato con le parti sociali adottato con il D.M. 87 del 6 agosto 2020.**

Sono consentiti **gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale**, secondo le disposizioni previste dalle singole Regioni.

Le **riunioni degli organi collegiali** delle istituzioni scolastiche ed educative possono essere svolte:

- in presenza
- a distanza

a seconda che sia garantito il distanziamento fisico e la sicurezza del personale convocato.

<p>delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati</p>	<p>La modalità a distanza per le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche è ammessa a condizione che siano rispettati i principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.</p>
---	--